

Appalto specifico, ai sensi dell'art. 55 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici e locali comunali nell'ambito dello SDAPA Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni (CIG: 7516542EAB)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILADICIANNOVE (2019) e questo dì trenta (30) del mese di luglio in Pisa, in Piazza XX Settembre, presso gli uffici dell'U.O. Supporto Giuridico e Contratti del Comune di Pisa, alle ore 12:25 avanti a me dr. Marco Mordacci, Segretario Generale del Comune di Pisa, e, come tale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono comparsi e si sono personalmente costituiti,

- dr. **Claudio SASSETTI**, nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED] febbraio 1969, domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del **Comune di Pisa**, con sede in Pisa Via degli Uffici n. 1 (Codice Fiscale e Partita IVA 00341620508), nella sua esclusiva qualità di Dirigente della Direzione Finanze-Provveditorato-Aziende del medesimo Comune, per il quale agisce e si impegna ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in ordine alla propria determinazione DIREZIONE-03/612 del 06.06.2019, che trovasi depositata in atti d'ufficio;

- sig. **Francesco RAGAZZI**, nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED] [REDACTED] domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di

intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza della società **“EURO&PROMOS FM – Società per Azioni”** (in forma abbreviata: ‘EURO&PROMOS FM S.p.A.’, e di seguito indicata anche come ‘EURO&PROMOS FM’), con sede in Udine, Via Antonio Zanussi nn. 11/13, iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone - Udine, codice fiscale e numero di iscrizione 02458660301, nella sua qualità di procuratore speciale, tale nominato giusta procura speciale rogata in Udine da Notaio Matteo Bordon, del Collegio Notarile di Udine, Repertorio n. 3645 Raccolta n. 2951 del 12 aprile 2017, registrata a Udine il 21.04.2017 al n. 5110 Serie 1T, che si allega al presente atto digitale sotto la lettera **“A”** per farne sua parte integrante e sostanziale, in copia digitale dichiarata conforme all’originale, su supporto analogico, da parte del medesimo Notaio rogante sopra indicato, ai sensi dell’art. 22 comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005, e ss.mm.ii..

Il sig. Francesco Ragazzi mi dichiara altresì che la Società EURO&PROMOS FM S.p.A. interviene al presente atto quale Capogruppo e Mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese (di seguito denominata A.T.I. Appaltatrice’ o ‘A.T.I. Aggiudicataria’ o ‘Appaltatore’), di tipo orizzontale, costituitasi tra la medesima società e la società **MIORELLI SERVICE S.p.A. a Socio Unico** (di seguito indicata anche come ‘MIORELLI SERVICE S.p.A.’), quale impresa Mandante, con sede in Mori (TN), Via Matteotti n. 21, iscritta al Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e numero di iscrizione 00505590224, giusto atto ai rogiti Notaio avv. Margherita Gottardo, del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Udine e Tolmezzo, rogato a Udine in data 3 luglio 2019, Repertorio n.

7377 Raccolta n. 5113, registrato a Udine in data 03.07.2019 al n. 1314 serie 1T – al quale è allegata la Procura Speciale conferita con atto ai rogiti Notaio Rita Fochesato in Rovereto (TN), in data 18 giugno 2019, rep. n. 32090, dall'Amministratore Unico della società MIORELLI SERVICE S.p.A. al sig. Dario Frontoni, [REDACTED] per la stipula del suddetto atto costitutivo di A.T.I. - che si allega al presente atto digitale in copia digitale dichiarata conforme all'originale, su supporto analogico, da parte del medesimo Notaio rogante sopra indicato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005, e ss.mm.ii., sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, con il quale atto è stato conferito dalle società sopra menzionate mandato speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile alla Società EURO&PROMOS FM S.p.A., quale mandataria, ed al suo legale rappresentante, nei confronti del Comune di Pisa, in relazione all'appalto di seguito meglio descritto.

I componenti, aventi capacità di obbligarsi, della cui identità personale e qualità rivestita io Segretario Generale sono certo, rinunciando concordemente tra loro e con il mio consenso all'assistenza di testimoni, convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSO

- che Consip S.p.A. ha pubblicato sulla GUUE N. S-120 del 27.06.2017 e sulla GURI n. 73 del 28.06.2017, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, il bando per l'Istituzione di un Sistema Dinamico di acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso a qualsiasi titolo alle P.A.;

- che nel corso della vigenza del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, le Stazioni Appaltanti che intendono acquisire i servizi oggetto dello SDAPA devono indire un apposito Appalto Specifico;

- che con determinazione DD-03/618 del 08.06.2018 è stata indetta procedura di gara con appalto specifico, ai sensi degli artt. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto del servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali nell'ambito dello SDA Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo delle Pubbliche Amministrazioni - CIG: 7516542EAB - per un importo complessivo a base d'asta di Euro 1.794.257,78=(un milione settecentonovantaquattro mila duecento cinquantasette/78), I.V.A. esclusa, di cui Euro 740,00=(settecentoquaranta/00) per oneri della sicurezza, per la durata di cinque anni (sessanta mesi), oltre ad un eventuale periodo di proroga quantificato ipoteticamente in un anno (dodici mesi), e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione del nuovo contraente, approvando contestualmente tutta la documentazione di gara;

- che, con la sopra citata determinazione, il Comune di Pisa si è riservato la facoltà di modificare o revocare la procedura di gara nonché di recedere anticipatamente dal contratto di appalto qualora sopraggiungano convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalla centrale unica di committenza regionale, per il servizio di pulizia degli immobili comunali, aventi condizioni economiche migliorative rispetto a quelle della procedura attivata;

- che a seguito della gara l'allora costituenda A.T.I. tra le imprese EURO&PROMOS FM S.p.A. e MIORELLI SERVICE S.p.A. si è classificata 1[^] in graduatoria ed è stata proposta per l'aggiudicazione dell'appalto, avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, con lo sconto medio ponderato in sede di offerta economica del 23,42%=(ventitre virgola quarantadue per cento); il tutto come risulta dall'offerta e dai verbali di gara e di commissione;

- che con determinazione n. DIREZIONE-03/612 del 06.06.2019 si è proceduto all'aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, del succitato servizio in favore dell'allora costituenda A.T.I. tra le imprese EURO&PROMOS FM S.p.A. e MIORELLI SERVICE S.p.A., per l'importo di Euro 1.088.072,35=(unmilioneottantottomilasettantadue/35), I.V.A. esclusa, per la durata di cinque anni;

- che a carico delle imprese costituenti l'A.T.I. aggiudicataria non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, in base alla verifica dell'iscrizione, in corso di validità alla data del presente contratto, negli elenchi, tenuti rispettivamente dalla Prefettura di Udine (per l'impresa Capogruppo) e dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento (per l'impresa Mandante), dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui alla Legge 06.11.2012 n. 190 e ss.mm.ii.;

- che, come si evince, rispettivamente, dal certificato della Regione Friuli Venezia Giulia – Collocamento Mirato Udine – prot. lavforu/2019/0050920

del 03.05.2019 (per l'Impresa Capogruppo), e dal certificato della Provincia Autonoma di Trento – Ufficio inserimento lavorativo soggetti svantaggiati – prot. 294314 del 09.05.2019 (per l'Impresa Mandante), acquisiti agli atti, le imprese componenti l'A.T.I. aggiudicataria sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999;

- che dalle verifiche effettuate d'ufficio le imprese componenti l'A.T.I. aggiudicataria risultano in possesso degli altri requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che come si evince dai certificati D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) on-line, aventi validità fino al 09.10.2019 (per la Capogruppo) ed al 30.10.2019 (per la Mandante), le imprese componenti l'A.T.I. aggiudicataria sono in regola con il versamento dei contributi e premi con INPS ed INAIL, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché della vigente normativa regionale in materia;

- che essendo l'aggiudicataria una A.T.I. di tipo orizzontale, l'appalto verrà eseguito come segue, secondo le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento come risulta dall'atto costitutivo dell'A.T.I. medesima, sopra richiamato:

- EURO&PROMOS FM S.p.A. (Capogruppo) 50,40%;
- MIORELLI SERVICE S.p.A. (Mandante) 49,60%;

– che, in conformità al dettato di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.05.1991, l'A.T.I. Aggiudicataria del presente appalto è giuridicamente obbligata a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, in corso di contratto, le variazioni intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2%, rispetto a quanto

comunicato per la Società Capogruppo con nota in data 08.07.2019 e per la Società Mandante con nota in data 02.07.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del sovracitato decreto;

- che nella stipula del presente atto vengono rispettate le norme previste in materia di termine dilatorio e di sospensione per la stipulazione dei contratti di appalto pubblici, di cui all'art. 32 commi 9 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto la stipula del presente contratto non è soggetta a termine dilatorio, ai sensi del comma 10 lett. b) dell'articolo da ultimo menzionato, né risulta la notifica di ricorsi avverso l'anzidetto provvedimento di aggiudicazione;

- che, in relazione a quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 66/2014, convertito in legge dalla Legge n. 89/2014, non sono disponibili, alla data odierna, convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalla centrale unica di committenza regionale della Toscana, per la categoria di servizi oggetto del presente appalto, che possano essere utilizzate per l'affidamento del servizio di cui al presente contratto;

E TUTTO CIÒ PREMESSO, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante del presente contratto e convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1) Il **Comune di Pisa**, come sopra legalmente rappresentato, affida all'**Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.), di tipo orizzontale, costituita tra EURO&PROMOS FM S.p.A. (Capogruppo Mandataria) e MIORELLI SERVICE S.p.A. a socio unico (Mandante)**, che come sopra legalmente rappresentata accetta, l'appalto del servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali nell'ambito dello SDAPA Servizi di pulizia e

igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni, in conformità alla documentazione facente parte degli atti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che si intende allegata al presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente unita al medesimo, ma depositata agli atti della stazione appaltante, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

A) documenti generali relativi al “Bando per l’istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura dei Servizi di pulizia e Igiene Ambientale per gli Immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni - ID 1737” quali, in particolare, Capitolato d’Oneri e Capitolato Tecnico istitutivi del Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. e relativi allegati (Appendice 1 al Capitolato Tecnico: “Check List di controllo servizio di pulizia”, Appendice 1 al Capitolato d’Oneri “Criteri tabellari”);

B) Capitolato d’Oneri relativo all’Appalto Specifico, e relativi allegati, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico dell’Appalto specifico generato dal sistema e al relativo Allegato Integrativo;

C) l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dall’A.T.I. aggiudicataria in sede di gara;

D) Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza.

2) Nel caso di discordanza tra i documenti relativi al contratto, nell’interpretazione delle norme avranno prevalenza i documenti sopracitati. Nel caso di possibili diverse interpretazioni delle condizioni di fornitura, prevarrà l’interpretazione più favorevole alla stazione appaltante. Si dà atto

che i documenti sopra citati, seppur non tutti materialmente allegati al contratto, s'intendono integralmente richiamati, conosciuti ed accettati dalle parti contraenti e che gli stessi formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art.2 - DURATA

1) L'appalto dei servizi di cui all'art. 1 del presente contratto viene affidato per la **durata di anni cinque (5), decorrenti dal verbale di consegna** di cui all'articolo 7.1 del capitolato tecnico.

2) L'Amministrazione si riserva, altresì, l'opzione di prorogare la durata del contratto, fino ad un massimo di una ulteriore annualità, a norma dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016.

Art.3 – IMPORTO CONTRATTUALE

1) L'importo del presente atto viene fissato in **Euro 1.088.072,35=(unmilioneottantottomilasettantadue/35)**, I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 740,00=(settecentoquaranta/00), I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata prevista nel precedente articolo 2, punto 1), come da Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza, che si intende allegato al presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente unito al medesimo, ma depositato agli atti della stazione appaltante.

2) I servizi di pulizia integrativi, aggiuntivi e straordinari, non compresi nel prezzo di cui sopra, verranno effettuati nei limiti degli ordinativi emessi dal Comune e remunerati sulla base delle condizioni di cui all'offerta economica, per un importo massimo nell'intero periodo contrattuale di Euro 130.000,00=(centotrentamila/00).

3) L'Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio alle condizioni economiche indicate nell'offerta economica di cui sopra. I prezzi offerti, sia delle pulizie ordinarie, che di quelle integrative, aggiuntive e straordinarie, sono sempre vincolanti per l'aggiudicatario e sono intesi onnicomprensivi ad esclusione dell'I.V.A. (ove dovuta).

Art.4 – VARIAZIONI

1) Durante la vigenza contrattuale, il Comune può attivare, cessare e trasferire le proprie sedi, o porzioni di esse. In tali casi, il Comune ha la facoltà di variare opportunamente l'individuazione delle sedi, o parti di esse, in cui deve essere effettuato il servizio. Il Comune può inoltre ordinare la sospensione temporanea del servizio presso alcune sedi.

2) Ai fini della determinazione delle variazioni sul prezzo del servizio derivanti dal verificarsi di quanto al precedente punto 1), si fa riferimento esclusivamente alla superficie orizzontale calpestabile delle sedi, aggiunte o sottratte all'insieme di quelle oggetto del servizio, senza tener conto del livello dello stesso.

Art.5 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1) L'aggiudicatario è una A.T.I. di tipo orizzontale, che eseguirà i servizi come in premesse indicato.

2) L'Appaltatore si impegna ad eseguire l'appalto in oggetto a regola d'arte ed in conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all'atto pratico dalla Stazione Appaltante.

3) L'appalto dovrà essere condotto sotto l'integrale osservanza delle condizioni, patti e modalità contenuti o richiamati nella anzidetta documentazione di gara. Per quanto non ivi previsto dovranno essere

osservate le norme contenute o richiamate nel D.Lgs. n. 50/2016 e nei relativi documenti attuativi, nei limiti della loro applicabilità, nonché le leggi e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 6 – PAGAMENTI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1) I pagamenti saranno effettuati alle condizioni previste dall'Allegato integrativo al Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico, a seguito di regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e di correlata emissione di fattura, che dovrà pervenire al Comune nel rispetto delle vigenti modalità di fatturazione elettronica.

2) Le parti del presente contratto si assumono gli obblighi relativi alla c.d. "Fattura elettronica", derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 e del D.M. 3 aprile 2013 n. 55. L'invio al Comune della fattura elettronica dovrà avvenire esclusivamente tramite il sistema di interscambio (SDI) istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; l'Appaltatore deve necessariamente indicare il seguente codice univoco ufficio: UF5YHL.

3) Le parti mi dichiarano altresì che il presente appalto è identificato dal seguente codice CIG:7516542EAB. Tale codice dovrà essere riportato anche sulle fatture elettroniche emesse dai subcontraenti di cui al successivo punto

5) 1), ai sensi dell'art. 1, commi 909-928, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

4) L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi al presente appalto, di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii., secondo le modalità ivi specificate.

5) Nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore e/o dalle società componenti l'A.T.I. Appaltatrice con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente contratto, deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. La Stazione Appaltante verifica il rispetto dell'obbligo di inserimento di tale clausola; a tale scopo, l'Appaltatore provvede al deposito presso la Stazione Appaltante dei subcontraenti almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni. L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria sopra menzionati ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, di Pisa; il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art.7 – GARANZIE

1) A garanzia dell'esatto adempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'A.T.I. aggiudicataria ha stipulato, e depositato agli atti d'ufficio, polizza fideiussoria n. [REDACTED] - di Euro 116.815,45=(centosedicimilaottocentoquindici/45), pari al 10,736%=(dieci virgola settecentotrentasei per cento) dell'importo contrattuale, avendo usufruito della riduzione del 50% della garanzia, cumulata con l'ulteriore riduzione del 20%, in quanto entrambe le imprese componenti l'A.T.I. aggiudicataria sono in possesso sia di certificazione di sistema qualità che di

certificazione ambientale, come risulta dai certificati SQS n. CH-32539 del 22.08.2017, valido sino al 21.08.2020 (per la Capogruppo), SGS Italia S.p.A. n. IT05/0301 del 25.03.2018, valido sino al 25.03.2021, e n. IT05/0432 del 27.06.2018, valido sino al 09.05.2020 (per l'Impresa Mandante), tutti in copie dichiarate conformi agli originali in atti di ufficio; l'A.T.I. appaltatrice si impegna sin d'ora a rinnovare tempestivamente le certificazioni di sistema qualità prima di ogni scadenza, compresa nella durata del presente appalto, ed a produrle alla Amministrazione Comunale in copie conformi agli originali. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata secondo le modalità indicate nel citato art. 103.

2) L'Appaltatore ha altresì stipulato e consegnato, ai sensi del Capitolato d'Oneri dell'Appalto Specifico, polizza assicurativa n. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] - con massimali pari ad Euro 2.000.000,00.

3) Dette garanzie resteranno efficaci a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, fino a quando non sarà esaurito ogni conto e pendenza relativi al presente appalto.

Art.8 – SICUREZZA

1) L'Appaltatore dovrà rispettare le norme previste in materia di sicurezza fisica per i lavoratori e dichiara di avere ricevuto dal Comune le informazioni di cui all'art. 26, comma 1, lett. b), del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i..

2) L'Appaltatore dovrà espletare le attività previste dal Documento Unico per la Valutazione dei rischi da Interferenze, già sopra menzionato, che si

intende allegato al presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente unito al medesimo, ma depositato agli atti della Stazione Appaltante, per la eliminazione o riduzione dei rischi in questione in conformità alla normativa vigente.

Art. 9 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI

1) Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale collettivo di lavoro ed accordi locali integrativi territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono svolti i servizi.

2) L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 10 – SUBAPPALTO – DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore ha ritenuto di non avvalersi di subappaltatori. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio tutti i servizi di cui al presente contratto, che non può essere ceduto a pena di nullità. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti in materia di subappalto dalle vigenti leggi, inerenti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, sono applicabili le sanzioni penali di legge.

ART.11 – RISOLUZIONE

1) Nel caso di inadempienze e/o negligenza nell'adempimento di obblighi di legge o contrattuali, il Comune, previa diffida ad adempiere, può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, incamerando la garanzia definitiva e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

2) Nel caso di risoluzione anticipata del contratto l'Appaltatore è tenuto, se richiesto dal Comune, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento ad altro soggetto.

Art.12 – CASI DI RISOLUZIONE DI DIRITTO

1) Costituisce grave errore professionale ed è causa di risoluzione di diritto del contratto, a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente incameramento della garanzia e risarcimento del danno, il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

a) mancato inizio del servizio o inizio del servizio con un ritardo superiore a 15 giorni;

b) inizio del servizio con una dotazione di mezzi e/o di personale significativamente inferiore a quella offerta in sede di gara;

c) reiterata irreperibilità del supervisore del servizio o reiterata inoperatività della sede operativa;

d) continuata o reiterata violazione degli orari stabiliti;

e) continuata o reiterata violazione del Piano operativo del servizio di pulizia;

f) mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio in base al livello qualitativo ed agli standard previsti dal Capitolato o del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle proprie mansioni;

g) violazione o inadempimento grave e reiterato delle prescrizioni relative agli obblighi verso il personale;

h) frode o malafede nell'esecuzione del contratto;

i) perdita dei requisiti di ordine generale;

l) violazione, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di eseguire le transazioni avvalendosi di banche o di Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

m) cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione, ove non sia documentato in capo al cessionario ovvero al soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, il possesso dei necessari requisiti;

n) cessione del contratto;

o) subappalto.-

2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune, il presente contratto si risolverà di diritto nei seguenti casi:

a) mancanza di segnalazione di illecito di cui all'art. 7 del citato Codice, da rendersi all'autorità giudiziaria ed al responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Pisa;

b) violazione dell'obbligo di astensione di cui all'art. 6 del citato Codice, nei casi in cui l'incaricato, il collaboratore o il dipendente dell'impresa persegua un interesse proprio o dei soggetti di cui al comma 1, lett. a), b), c) distinto da quello del soggetto incaricante o datore di lavoro;

c) in caso di regali e altre utilità, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo, o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività in connessione con il contratto di appalto;

d) violazione dell'obbligo di fornire i dati richiesti dal Responsabile della

prevenzione della corruzione e dall'ufficio procedimenti disciplinari del Comune di Pisa, di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del citato Codice;

e) nell'ipotesi di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del citato Codice, qualora l'interessato non abbia informato preventivamente per iscritto il responsabile della prevenzione della corruzione, individuato dall'Appaltatore;

f) nei casi di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) e c) del citato Codice, qualora l'atto, affermazione, comportamento o utilizzo tende a creare condizioni più favorevoli nei rapporti con terzi soggetti, in termini non solo economici, ma anche di tempo, credibilità, immagine, oppure ad acquisire vantaggi o agevolazioni di qualsiasi natura.

3) Ai sensi e per gli effetti di cui al periodo precedente, l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 15.07.2014, ed in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del citato codice, le imprese componenti l'A.T.I. Appaltatrice hanno individuato, quali rispettivi referenti per la prevenzione della corruzione, la sig.ra Cinzia Salvini, [REDACTED] [REDACTED] (per la Capogruppo), ed il sig. Andrea Certini, [REDACTED] [REDACTED] (per la Mandante).

Art. 13 - RECESSO

1) Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Comune, ai sensi dell'art. 21-sexies della Legge 241/1990 e sulla base di propria valutazione insindacabile, ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto nei seguenti casi:

- in presenza di modifiche degli assetti di finanza pubblica che rendano

necessari significativi interventi di contrazione della spesa a carico del bilancio comunale;

- in presenza di significativi processi di riorganizzazione delle sedi degli uffici comunali;

- nel caso di disponibilità di convenzioni per il servizio di pulizia degli immobili comunali stipulate da Consip S.p.A. o dalla centrale unica di committenza regionale della Toscana a condizioni economiche migliorative rispetto a quelle del presente contratto.

- per altri motivi di interesse pubblico, adeguatamente motivati.

2) In caso di recesso anticipato l'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo e rinuncia fin d'ora a qualunque azione od eccezione nei confronti del Comune di Pisa relative all'esercizio del diritto di recesso.

3) Il Comune dà comunicazione scritta all'appaltatore del recesso anticipato con preavviso di almeno 30 giorni dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Art.14 – TERMINI E PENALI

I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto e nella documentazione di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

Art.15 – DICHIARAZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1) Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, e ss.mm.ii., le imprese costituenti l'A.T.I. Appaltatrice hanno comunicato con note in data 08.07.2019 e 02.07.2019 gli estremi identificativi dei rispettivi conti correnti bancari/postali dedicati, anche in via non esclusiva, di cui alla

norma da ultimo menzionata, e hanno dichiarato altresì che le persone delegate ad operare su tali conti correnti sono:

- per l'Impresa EURO&PROMOS FM S.p.A., Capogruppo Mandataria dell'A.T.I.:

-- sig.ra [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-- sig. [REDACTED]
[REDACTED]

- per l'Impresa MIORELLI SERVICE S.p.A. – Mandante dell'A.T.I.:

- sig.ra [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- sig.ra [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2) L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa a tali dati.

Art.16 – ALLEGATI

1) Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente unita al medesimo, ma siglati dalle parti in sede di stipula del presente contratto in due copie, consegnate una per parte, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica presentate in sede di gara dall'A.T.I. aggiudicataria.

2) Fanno altresì parte del presente contratto e si intendono allegati allo

stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, gli altri documenti elencati nell'art. 1 del presente contratto.

Art. 17 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione, al recesso ed alla risoluzione del contratto in oggetto saranno deferite alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo le controversie devolute per legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ai sensi dell'art. 20 del c.p.c. la competenza è attribuita al giudice del luogo nel quale il contratto è stipulato. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 18 - RISERVATEZZA

1) Il Comune di Pisa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) - GDPR, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto e negli altri documenti sopra richiamati esclusivamente per lo svolgimento delle attività d'ufficio e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia; tali dati potranno essere trattati anche con procedure informatizzate, conservati anche in banche dati ed archivi informatici, e potranno essere trasmessi a qualsiasi Ufficio del Comune ed anche ad altri soggetti ad esso esterni al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

2) L'Appaltatore dichiara di avere preso visione dell'informativa estesa sul trattamento dei dati personali reperibile alla pagina

<https://www.comune.pisa.it/it/progettoscheda/25607/Protezione-dati.html>.

Art.19 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, sono a completo carico dell'Appaltatore, il quale dichiara che le operazioni di cui al presente atto sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. Si dà altresì atto che l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Sono le ore 12.45. E richiesto io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., redatto da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici consentiti dalla legge su ventuno pagine a video complete e porzione della seguente, e che previa lettura datane alle parti, che lo hanno riconosciuto in tutto conforme alla loro volontà, è stato dalle stesse sottoscritto, , a norma di legge con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005, e ss.mm.ii., previa verifica da parte mia che le parti sono titolari dei certificati di firma digitale e che questi ultimi sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D.Lgs. da ultimo menzionato, con me Segretario Generale Comunale rogante, parimenti con l'uso di firma digitale valida e conforme come sopra della quale sono titolare, come appresso, tenuto conto che l'ora riportata nella marcatura temporale dei certificati di firma digitale è quella definita Greenwich Mean Time:

F.to per il Comune di Pisa: *Dr. Claudio Sassetti* (firma digitale)

F.to per F.to per l'Impresa EURO&PROMOS FM – Società per Azioni
(Capogruppo A.T.I. con MIORELLI SERVICE S.p.A. a Socio Unico quale
Mandante): *Sig. Francesco Ragazzi* (firma digitale)

F.to il Segretario Generale del Comune di Pisa *Dr. Marco Mordacci* (firma
digitale)